

Statuto
e
Regolamento



INDICE

STATUTO

CAPITOLO I	Costituzione e Scopi	pag. 7
CAPITOLO II	Organizzazione Interna	pag. 8
CAPITOLO III	Il Congresso Territoriale	pag. 8
CAPITOLO IV	Il Consiglio Generale Territoriale	pag. 9
CAPITOLO V	Il Comitato Esecutivo Territoriale	pag. 11
CAPITOLO VI	La Segreteria Territoriale	pag. 11
CAPITOLO VII	Il Collegio dei Sindaci	pag. 12
CAPITOLO VIII	La Rappresentanza Locale Sindacale	pag. 13
CAPITOLO IX	Finanza e Amministrazione	pag. 13
CAPITOLO X	Modifiche statutarie	pag. 14

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Parte I

Norme di comportamento generale relative agli iscritti e ai dirigenti

CAPITOLO I	Iscrizione e tesseramento	pag. 17
CAPITOLO II	Le incompatibilità funzionali	pag. 17
CAPITOLO III	La designazione dei rappresentanti Fnp-Cisl	pag. 17

Parte II

Norme sul funzionamento degli organi dirigenti

CAPITOLO IV	Validità delle sedute e delle votazioni	pag. 18
-------------	---	---------

Parte III

Gli organi della FNP-CISL dei Laghi

CAPITOLO V	Il Consiglio Generale Territoriale	pag. 19
CAPITOLO VI	Il Comitato Esecutivo Territoriale	pag. 19
CAPITOLO VII	La Segreteria Territoriale	pag. 20

Parte IV

Le Strutture della FNP-CISL dei Laghi

CAPITOLO VIII	Le Rappresentanze Locali Sindacali	pag. 20
CAPITOLO IX	Coordinamento Donne Fnp-Cisl dei Laghi	pag. 25

Parte V

Norma permanente

CAPITOLO X	Osservanza degli Statuti e Regolamenti	pag. 26
------------	--	---------



STATUTO

**Federazione Nazionale
Pensionati Cisl dei Laghi**



CAPITOLO I

Costituzione e Scopi

Articolo 1

È costituita la **FNP-CISL dei Laghi**.

Essa è articolazione delle Federazioni Pensionati Cisl Nazionale e Regionale delle quali assume gli scopi precisati negli Statuti.

Articolo 2

La FNP-CISL dei Laghi esplica le stesse funzioni della Federazione Nazionale Pensionati e della Federazione Nazionale Pensionati della Lombardia, nell'ambito territoriale proprio e delle sue competenze.

In particolare:

- a. promuove nell'ambito territoriale la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini, in condizioni di reale bisogno, dai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività;
- b. coordina e promuove le attività organizzative e sindacali sul territorio con opportune iniziative al fine di espandere la presenza territoriale ed ampliare il consenso e le adesioni;
- c. cura la costituzione ed il funzionamento delle *Rappresentanze Locali Sindacali*, strutture decentrate della FNP sul territorio;
- d. mantiene il collegamento e la rappresentanza dei pensionati con l'Unione Sindacale Territoriale Cisl, con le Federazioni Territoriali dei Sindacati lavoratori in attività, con i responsabili locali dell'*I-NAS*, del *SICET*, dell'*ADICONSUM*, dei *CAAF* e di tutti gli altri Enti, Associazioni e Società in qualche modo collegate alla CISL;
- e. mantiene costante il collegamento con la Federazione Nazionale Pensionati Cisl Lombardia e con la Federazione Nazionale Pensionati;
- f. coordina le attività dei Raggruppamenti Tecnici in collaborazione con Federazione Nazionale Pensionati Cisl Lombardia e con i Raggruppamenti Tecnici regionali;
- g. promuove le iniziative necessarie alla tutela dell'anziano presso le varie istituzioni politico-amministrative territoriali e presso gli Enti e i servizi che operano nel territorio, nei campi assistenziale, sociale e sanitario con particolare attenzione verso gli anziani;
- h. promuove e produce, direttamente o tramite le proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, trasmissioni televisive ed altro al fine di informare i propri iscritti e la pubblica

opinione sulle iniziative e sulle attività sindacali e culturali, sulle questioni di natura previdenziale, sanitaria, fiscale, sui consumi ed altri problemi di interesse generale anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;

- i. promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione dei servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP-CISL promuove la costituzione dell' ANTEAS (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà) che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato.

Articolo 3

La FNP-CISL dei Laghi, al fine di assicurare la propria presenza sul territorio e tra la gente e per favorire la massima partecipazione dei propri soci alla vita dell'organizzazione, si articola in **Rappresentanze Locali Sindacali**: strutture decentrate con funzioni di coordinamento operativo, organizzativo e di sviluppo dell'attività svolta sul territorio che agiscono in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale.

CAPITOLO II Organizzazione Interna

Articolo 4

Sono **organi** della FNP-CISL Territoriale:

- a. Il Congresso Territoriale
- b. Il Consiglio Generale Territoriale
- c. Il Comitato Esecutivo Territoriale
- d. La Segreteria Territoriale
- e. Il Collegio dei Sindaci

CAPITOLO III Il Congresso Territoriale

Articolo 5

Il **Congresso della FNP-CISL Territoriale** è convocato in via ordinaria ogni quattro anni in corrispondenza con il Congresso Na-

zionale, fatte salve le eventuali convocazioni straordinarie. Il Congresso è composto dai delegati votati dalle Rappresentanze Locali Sindacali costituite nell'ambito della FNP territoriale.

Partecipano inoltre, senza diritto di voto, i membri uscenti del Consiglio Generale della FNP dei Laghi. Il Congresso esamina, discute e giudica l'azione svolta dagli organismi della FNP Territoriale, delibera in materia di organizzazione e amministrazione della FNP Territoriale e delle sue politiche, in armonia con quelle delle superiori istanze della FNP. Elege il Consiglio Generale Territoriale e i delegati al Congresso della FNP Lombardia e dell'UST; elegge inoltre, per quanto previsto, il Collegio dei Sindaci; discute e giudica la relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:

- da due terzi dei componenti del Consiglio Generale Territoriale;
- da un terzo degli iscritti esistenti nel territorio comprensoriale i quali firmano la richiesta a mezzo delle *Rappresentanze Locali Sindacali* le quali si rendono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione del Congresso straordinario debbono essere motivate.

Articolo 6

L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale Territoriale sulle indicazioni del Consiglio Generale Nazionale FNP e della CISL.

CAPITOLO IV Il Consiglio Generale Territoriale

Articolo 7

Il **Consiglio Generale Territoriale** è l'organo deliberante della FNP dei Laghi tra un congresso e l'altro.

Il numero dei componenti è definito dal *Regolamento di Attuazione dello Statuto*. Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza di genere non inferiore al 30%.

Articolo 8

Il Consiglio Generale Territoriale:

- a. definisce le linee di politica sindacale, organizzativa e sociale con gli indirizzi fissati dai Congressi Territoriale, Regionale, Nazionale e Confederale;

- b. prende in esame e ratifica il bilancio di previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale approvati dal Comitato Esecutivo Territoriale;
- c. convoca il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria e ne approva il Regolamento.

Articolo 9

Il Consiglio Generale della FNP Territoriale si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e può essere convocato dal Comitato Esecutivo Territoriale su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, con specifica motivazione.

Articolo 10

Il Consiglio Generale Territoriale elegge nel proprio seno con votazioni separate:

- a. Il Segretario Generale
- b. Il Segretario Generale Aggiunto (*eventuale*)
- c. I Componenti della Segreteria
- d. Il Comitato Esecutivo

Al Consiglio Generale spetta inoltre il compito di:

- nominare, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il parere del Coordinamento donne, la Responsabile del Coordinamento femminile;
- designare i propri rappresentanti nel Consiglio Generale UST, e di integrarli in seno allo stesso, qualora gli eletti non raggiungano il quorum previsto;
- approvare il *Regolamento di Attuazione* del presente Statuto.

Articolo 11

Il Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria, ha la facoltà di cooptare nello stesso Consiglio uno o più componenti, fino ad un massimo del 10% dei suoi componenti, così come è competenza del Consiglio deliberare le surroghe dei propri componenti in caso di dimissioni o decadenza o altro.

CAPITOLO V

Il Comitato Esecutivo Territoriale

Articolo 12

Il **Comitato Esecutivo Territoriale**, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:

- a. attua le deliberazioni del Consiglio Generale Territoriale;
- b. coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
- c. nomina e designa i Rappresentanti della FNP in Enti e commissioni a livello territoriale dove è richiesta la rappresentanza della categoria;
- d. discute e approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della FNP Territoriale;
- e. approva il regolamento normativo ed economico del personale e dei Dirigenti.

Le modalità e il numero dei componenti il Comitato Esecutivo Territoriale sono definiti dal *Regolamento di Attuazione dello Statuto*.

Articolo 13

Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce di regola ogni *2 mesi*, salvo diversa necessità, ed è convocato dalla Segreteria Territoriale con almeno *sette giorni* di preavviso.

Può essere riunito, su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso, nel qual caso la Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione dello stesso nei 15 giorni successivi alla richiesta. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale Territoriale.

CAPITOLO VI

La Segreteria Territoriale

Articolo 14

La **Segreteria della FNP Territoriale** è l'organo preposto a gestire politicamente le decisioni degli organi deliberanti ed è composta da:

- a. Il Segretario Generale
- b. L'eventuale Segretario Generale Aggiunto
- c. I Segretari

Il Consiglio Generale delibera il numero complessivo dei componenti la Segreteria.

A ciascun componente della Segreteria devono essere affidate precise responsabilità con riferimento all'articolazione dei dipartimenti nazionali e regionali.

Compiti della Segreteria:

- a. rappresenta la FNP Territoriale nei confronti di terzi e delle Pubbliche autorità, Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi del territorio e della Provincia;
- b. assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organi territoriali;
- c. predispose il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo della FNP Territoriale;
- d. predispose la relazione per il Congresso della FNP Territoriale.

Articolo 15

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della FNP Territoriale e, con gli altri membri della Segreteria, ne organizza l'attività generale.

CAPITOLO VII

Collegio dei Sindaci

Articolo 16

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze; risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente, nella graduatoria dei suffragi, fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.

Il Consiglio Generale Territoriale nella prima riunione, dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio sindacale scegliendolo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede congressuale mentre il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi. Se non ci sono candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede

alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo.

La carica di Sindaco è incompatibile con la stessa carica in altri settori della Federazione.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello.

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo della contabilità della FNP ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale Territoriale con voto consultivo e riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo della FNP Territoriale.

CAPITOLO VIII

La Rappresentanza Locale Sindacale

Articolo 18

Su delibera del Consiglio Generale Territoriale, vengono costituite le **Rappresentanze Locali Sindacali**, strutture decentrate della FNP sul territorio. Esse sono strutture operative non congressuali. Hanno il compito sia di incentivare e coordinare le funzionalità e le attività sindacali e dei servizi del loro territorio che di sviluppare la verticalità con i Comuni ed i Distretti socio-sanitari. Le competenze e le modalità di funzionamento della struttura sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della FNP. Le risorse, ad esse destinate, saranno quelle derivanti dai finanziamenti stabiliti dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Territoriale, e che si riterranno necessarie per l'attuazione dei programmi di lavoro, salvo diverse decisioni degli Organismi nazionali e regionali.

CAPITOLO IX

Finanza e Amministrazione

Articolo 19

Il Patrimonio della FNP dei Laghi è costituito dalle quote delle contribuzioni degli iscritti inviate dalla FNP-CISL Nazionale secondo la ri-

partizione fissata ogni anno dal Consiglio Generale della FNP-CISL Nazionale, secondo le indicazioni dello Statuto Confederale e della stessa FNP-CISL Nazionale. Sono parte integrante del patrimonio anche i beni mobili ed immobili, pervenuti alla FNP Territoriale a qualunque titolo o causa ed ovunque siano dislocati così come eventuali depositi bancari o titoli di Stato accantonati, e partecipazioni a Enti e Società.

I singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, dei beni o dei fondi in caso di recesso, né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

CAPITOLO X

Modifiche statutarie

Articolo 20

Le **modifiche** al presente **Statuto Territoriale** possono essere proposte dai delegati/dalle delegate al Congresso Territoriale.

Le proposte di modifica statutarie devono essere inviate alla Segreteria Territoriale almeno trenta giorni prima della data di convocazione del Congresso Territoriale. Sulle proposte di modifica e sulla loro presentazione al Congresso decide il Consiglio Generale Territoriale a maggioranza dei presenti. Il Congresso Territoriale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.

Articolo 21

Il **Regolamento di Attuazione** del presente Statuto deve essere deliberato ed essere successivamente modificato dal Consiglio Generale Territoriale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto ed i Regolamenti della Cisl e della Federazione Nazionale Pensionati Cisl.

**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO**



Parte I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I: Iscrizione e tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FNP-CISL deve essere sottoscritta dall'interessato e presentata alla Segreteria della FNP Territoriale. La sede della FNP Territoriale dei Laghi è collocata a Como, in via Rezzonico n. 34.

Articolo 2

L'iscrizione alla FNP-CISL va fatta, di norma, nel territorio dove è ubicata la residenza abituale della pensionata o del pensionato.

CAPITOLO II: Le incompatibilità funzionali

Articolo 3

Le cariche di componente di Segreteria della FNP-CISL o di organismo similare sono incompatibili tra loro e con qualsiasi incarico di Segreteria.

Articolo 4

Al fine dell'applicazione delle norme sull'incompatibilità vale quanto stabilito nei Regolamenti dei livelli superiori FNP e Confederali.

CAPITOLO III: La designazione dei rappresentanti Fnp-Cisl

Articolo 5

Il Comitato Esecutivo Territoriale è competente a designare i rappresentanti della FNP-CISL dei Laghi in Enti, Associazioni e/o Società, dove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avendo presente l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del Sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura delle attività svolte; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti all'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini della revoca del mandato.

Articolo 6

Le questioni attinenti eventuali gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti, derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate per tutta l'organizzazione dalle apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale.

Articolo 7

La FNP-CISL dei Laghi designa, in base all'art 15 del Regolamento della FNP Nazionale, un proprio rappresentante nei Consigli Generali delle categorie attive provenienti dalle stesse.

Tali rappresentanti relazioneranno periodicamente agli organi della FNP-CISL Territoriale.

Parte II NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV: Validità delle sedute e delle votazioni

Articolo 8

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che agli inizi dei lavori e al momento delle votazioni siano presenti la metà più uno dei componenti l'organismo.

Per le modalità e lo svolgimento delle riunioni, per il funzionamento degli organi e per le votazioni valgono le norme stabilite dal Regolamento della FNP Nazionale.

Parte III

GLI ORGANI DELLA FNP-CISL DEI LAGHI

CAPITOLO V: Il Consiglio Generale Territoriale

Articolo 9

Il Consiglio Generale FNP-CISL dei Laghi è composto:

- a. da n. 89 Componenti eletti dal Congresso (*1 ogni 750 iscritti*)
- b. dalla Responsabile del Coordinamento Donne Territoriale, se non eletta.

Per quanto concerne il *punto a* va garantita una presenza di genere non inferiore al 30% del numero totale dei componenti.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale Territoriale - *di cui alla lettera a* - questa sarà ricoperta da colui/colei che, in sede di Congresso, ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto/a. Partecipano inoltre alle riunioni del Consiglio Generale, con il solo diritto di parola, i Presidenti delle ANTEAS di Como e di Varese. Il Consiglio Generale della FNP Territoriale si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e può essere convocato dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Il Consiglio Generale Territoriale può essere convocato su richiesta di un terzo dei suoi componenti con specifica motivazione. Le sedute del Consiglio Generale sono valide se sono presenti almeno il 50% più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni avvengono normalmente con voto palese, tranne nel caso in cui trattasi di elezioni di organismi, nel qual caso le votazioni saranno a scrutinio segreto.

CAPITOLO VI: Il Comitato Esecutivo Territoriale

Articolo 10

Il Comitato Esecutivo Territoriale è composto da:

- a. la Segreteria Territoriale
- b. n. 25 Componenti eletti dal Consiglio Generale Territoriale
- c. la Responsabile del Coordinamento Donne
- d. il Presidente Anteas Onlus

Il Comitato Esecutivo viene eletto dal Consiglio Generale della FNP territoriale. Il Comitato Esecutivo Territoriale si riunisce di norma ogni 2 mesi. La convocazione del Comitato Esecutivo con il conseguente ordine del giorno viene effettuata dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata. Nel caso di richiesta di convoca-

zione da parte dei Componenti il Comitato Esecutivo, la Segreteria territoriale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un proprio incaricato.

CAPITOLO VII: La Segreteria Territoriale

Articolo 11

Il numero dei componenti la Segreteria Territoriale è stabilito dal Consiglio Generale Territoriale e comunque non può superare i 5 componenti, compresa la Segreteria Generale. Eventuali deroghe alla composizione numerica della Segreteria dovranno essere approvate dalla Segreteria della FNP- CISL Regionale.

La Segreteria si riunisce di regola due volte al mese.

Risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti anche della gestione del patrimonio finanziario della FNP Territoriale.

Su proposta della Segreteria, approvata dal Comitato Esecutivo della FNP dei Laghi, nella fase di avvio dell'accorpamento, è possibile attivare figure di riferimento, legate alle attuali Province, relativamente a particolari e complesse problematiche.

Parte IV LE STRUTTURE DELLA FNP-CISL

CAPITOLO VIII: Le Rappresentanze Locali Sindacali

Articolo 12

Su delibera del Consiglio Generale Territoriale, sono costituite le **Rappresentanze Locali Sindacali**.

Esse sono strutture operative non congressuali.

Hanno il compito sia di incentivare e coordinare le funzionalità e le attività sindacali e dei servizi del loro territorio che di sviluppare la vertenzialità con i Comuni e i Distretti socio-sanitari.

La Rappresentanza Locale Sindacale è perciò organo di coordinamento operativo ed organizzativo che svolge la propria azione in stretta collaborazione con la Segreteria Territoriale per sostenere e potenziare l'attività svolta nei diversi Comuni del territorio a partire dalla "contrattazione sociale"; è regolata, per il suo funzionamento, da norme approvate dal Consiglio Generale della FNP dei Laghi.

Le Rappresentanze Locali Sindacali della FNP-CISL dei Laghi

Articolo 13

Il territorio della FNP CISL dei Laghi è suddiviso in *n. 15 Rappresentanze Locali Sindacali* armonizzate, per quanto possibile, con le caratteristiche socio culturali del territorio, oltre che con gli ambiti istituzionali e dei servizi territoriali (Distretti sanitari, etc.).

Le Rappresentanze Locali Sindacali attualmente sono le seguenti:

- **Arcisate**
- **Besozzo**
- **Busto Arsizio**
- **Cantù/Mariano Comense**
- **Como**
- **Dongo**
- **Erba**
- **Gallarate**
- **Lomazzo**
- **Luino**
- **Menaggio**
- **Olgiate Comasco**
- **Saronno**
- **Tradate**
- **Varese**

L'eventuale modifica, sia del numero delle Rappresentanze sia dei Comuni di riferimento, è competenza del Consiglio Generale Territoriale della FNP-CISL, su proposta della Segreteria, approvata dal Comitato Esecutivo.

Funzioni della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 14

I compiti delle **Rappresentanze Locali Sindacali** sono:

- eleggere i delegati al Congresso territoriale della FNP di Laghi;
- eleggere il Direttivo della Rappresentanza Locale Sindacale;
- coordinare l'attività del proprio territorio, sollecitando il contatto con gli iscritti e non, anche attraverso riunioni ed assemblee;
- organizzare gli strumenti necessari, tesi ad una penetrante e capillare azione di proselitismo tra i pensionati e tra i pensionandi dei diversi comuni di riferimento;
- organizzare e curare il funzionamento puntuale dei "Servizi" offerti

- dalla CISL e dalla FNP, collaborando, nel migliore dei modi e in un rapporto di pari dignità, con gli operatori addetti ai servizi stessi;
- esercitare e sviluppare nei diversi Comuni, la Contrattazione sociale, in collaborazione con la Segreteria Territoriale della FNP;
 - promuovere e favorire la costituzione, specie nelle realtà di piccole dimensioni o con pochi iscritti, di Agenti locali che facciano da tramite tra i pensionati e le attività presenti nella Sezione;
 - mantenere i collegamenti con le categorie degli attivi e con il Responsabile di Zona CISL, oltre che con le altre Organizzazioni Sindacali dei Pensionati;
 - trasmettere agli operatori sindacali FNP del proprio territorio: le notizie, il materiale e le decisioni provenienti dalle istanze superiori (Territoriale, Regionale, Nazionale);
 - mantenere i rapporti con tutti gli "attivisti" e gli Agenti sociali operanti nel territorio di riferimento;
 - applicare le indicazioni e le decisioni degli organismi;
 - aggiornare sempre la Segreteria Territoriale FNP sulla situazione in atto, sulle iniziative programmate e su quelle che si intendono programmare sfruttando al meglio le rispettive sinergie.

Composizione della R.L.S. (Rapp. Loc. Sindacale)

Articolo 15

La composizione operativa della Rappresentanza Locale Sindacale è la seguente:

- Direttivo
- Segreteria
- Coordinatore
- Agenti Sociali
- Coordinamento donne

Il Direttivo della R.L.S. (Rapp. Loc. Sindacale)

Articolo 16

Il **Direttivo** della Rappresentanza Locale Sindacale è composto dai Componenti eletti dall'Assemblea degli iscritti del territorio di riferimento, e dai Componenti il Consiglio Generale della FNP residenti nella zona stessa. Nella elezione del Direttivo della Rappresentanza Locale Sindacale si dovrà tenere conto che siano rappresentate il più possibile le realtà comunali più significative. Il numero dei componenti sarà di norma di 1 ogni 300 iscritti.

Il *Direttivo* si riunisce almeno *tre volte* all'anno.

- Elegge il Coordinatore e la Segreteria della Rappresentanza Locale Sindacale.
- Discute ed approva il programma di attività presentato dalla Segreteria.
- Discute ed approva ogni attività ed iniziativa utile allo sviluppo della contrattazione locale, del proselitismo e della capillare presenza sul territorio.

La Segreteria della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 17

La **Segreteria** della Rappresentanza Locale Sindacale è formata da un minimo di due a un massimo di cinque componenti.

Il numero dei componenti la Segreteria viene deliberato dal Consiglio Generale Territoriale.

I componenti della Segreteria della Rappresentanza Locale Sindacale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti e votanti, o per acclamazione se all'unanimità, vengono eletti dal Direttivo della Sezione stessa su proposta del Coordinatore. La Segreteria opererà in modo collegiale, in base alle indicazioni fornite dal Direttivo della Rappresentanza Locale Sindacale, e in stretto collegamento con la Segreteria Territoriale FNP.

È opportuno che la composizione della Segreteria veda la presenza di entrambi i generi.

La Segreteria della Rappresentanza Locale Sindacale si riunisce possibilmente una volta al mese.

Il Coordinatore della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 18

Il **Coordinatore** della Rappresentanza Locale Sindacale viene eletto dal Direttivo della stessa su indicazione della Segreteria Territoriale FNP. La riunione della Rappresentanza Locale Sindacale per l'elezione del Coordinatore sarà presieduta da un componente la Segreteria Territoriale. L'elezione viene effettuata con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Compiti del Coordinatore della R.L.S. (Rappr.Loc. Sindacale)

Articolo 19

Il Coordinatore ha il compito di:

- coordinare le attività di politica sindacale sul territorio, con particolare riferimento ai problemi socio-assistenziali e alla verticalità comunale e sovra-comunale, anche in funzione e per gli effetti della legge n. 328/2000;
- animare e sostenere l'attività nei Comuni della zona di appartenenza suggerendo, ove necessario, le modalità e i contenuti delle varie iniziative;
- fornire assistenza nella predisposizione delle piattaforme vertenziali sopracitate e partecipare, se occorre, alle trattative.

Nell'espletamento della sua attività, il Coordinatore si avvale della collaborazione della Segreteria della Rappresentanza Locale Sindacale.

Durata massima del mandato

Articolo 20

Al fine di favorire la rotazione nei livelli dirigenziali e come importante fattore di democrazia sindacale, per i Coordinatori delle Rappresentanze Locali Sindacali e per i componenti della Segreteria, qualora lo consentano le condizioni operative e le esigenze del territorio, valgono le stesse norme previste per la Segreteria Territoriale quale periodo massimo di permanenza in carica e di limiti anagrafici.

Autonomia della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 21

La Rappresentanza Locale Sindacale FNP elabora al proprio interno le modalità di attuazione, sul proprio territorio, delle linee politiche e organizzative sopra indicate riconoscendo, come indiscutibile, che le decisioni di carattere generale, la determinazione delle politiche sindacali e la definizione delle linee organizzative sono di competenza degli organi territoriali previsti dallo Statuto

Finanziamento della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 22

Alla Rappresentanza Locale Sindacale, per la propria attività, verranno destinate sufficienti risorse finanziarie secondo i criteri annualmente stabiliti dal Comitato Esecutivo Territoriale.

Per progetti specifici, previa approvazione degli Organi, la Segreteria Territoriale potrà provvedere ad un supplemento di finanziamento oltre alla quota destinata in ragione di anno.

Per ogni spesa sostenuta e per le varie iniziative, la Rappresentanza Locale Sindacale dovrà far pervenire alla Segreteria Territoriale, responsabile del bilancio, le pezze giustificative valide ai fini fiscali.

Coordinamento Donne della R.L.S. (Rappr. Loc. Sindacale)

Articolo 23

In ogni Rappresentanza Locale Sindacale è prevista la costituzione del **Coordinamento Donne**. Il Coordinamento è composto dalle Componenti il Direttivo e dalle Agenti sociali operanti nella rappresentanza di riferimento. La Coordinatrice viene nominata dal Direttivo su proposta della Segreteria della stessa Rappresentanza Locale Sindacale.

CAPITOLO IX: Coordinamento Donne Fnp-Cisl dei Laghi

Articolo 24

A livello Territoriale è costituito, secondo le regole indicate dallo Statuto e Regolamento della FNP-CISL Nazionale, il Coordinamento Donne; ad esso spetta attivare, tenuto conto delle scelte degli Organismi, iniziative politiche e formative che favoriscano e incentivino la partecipazione delle donne alla vita attiva della FNP-CISL.

Ad esso verranno destinate sufficienti risorse finanziarie secondo i criteri annualmente stabiliti dal Comitato Esecutivo Territoriale.

Articolo 25

Il Coordinamento Territoriale è composto dalle Componenti del Consiglio Generale Territoriale e dalle Coordinatrici delle Rappresentanze Locali Sindacali.

La Coordinatrice Territoriale viene nominata dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria, sentito il parere del Coordinamento stesso.

Il Coordinamento Donne viene ricostituito ad ogni scadenza congressuale entro tre mesi dal Congresso.

È incompatibile la carica di Coordinatrice Territoriale con gli incarichi di Segreteria e di Coordinamento ai vari livelli

Parte V


NORMA PERMANENTE

CAPITOLO X: Osservanza degli Statuti e Regolamenti

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme degli Statuti e Regolamenti delle strutture superiori (FNP e Confederale).

In caso di norme controverse valgono e sono da rispettare quelle delle strutture superiori.



Finito di stampare nel mese di Febbraio 2014
da Larioprint snc - Como